



COMUNE DI SIMERI CRICHI

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|------------------------|--|
| N. 23 del Reg. | OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2021. |
| Data 28.06.2021 | |

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, convocato per le ore 10.00, nella sala delle adunanze consiliari in Piazza Martiri 1809, si è riunito, in prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della seduta, a seguito di appello, alle ore 10.37 risultano presenti i signori come di seguito riportato:

| N. | COGNOME E NOME | Pres. (si/no) | N. | COGNOME E NOME | Pres. (si/no) |
|----|--------------------------|---------------|----|---------------------|---------------|
| 1 | MANCUSO PIETRO | SI | 10 | FABIANO ANTONIO | NO |
| 2 | GRANDE EUGENIO | SI | 11 | SALERNO PASQUALE | NO |
| 3 | COLAO SALVATORE | SI | 12 | TALARICO MASSIMO N. | SI |
| 4 | COMMISSO LORENZO | NO | 13 | ALBERTO FRANCESCO | NO |
| 5 | GARCEA DOMENICO | NO | | | |
| 6 | ZANGARI CATERINA | SI | | | |
| 7 | NANIA GAETANO SEBASTIANO | SI | | | |
| 8 | PALAIA GIUSEPPE | SI | | | |
| 9 | NAGERO GIANCARLO | SI | | | |

| | |
|-----------------|--------------|
| Assegnati n. 13 | Presenti n.8 |
| In carica n. 13 | Assenti n.5 |

Presiede la seduta il Consigliere Dott. Salvatore Colao in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario dell'Ente, Avv. Alessandro Ursino, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n.7 dell'ordine del giorno.

Relazione la Responsabile del Servizio Tributi, rag.ra Maria Teresa Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla*

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data 28.06.2021, il quale:

- all'articolo 8 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- all'articolo 25 comma 4 demanda al Consiglio Comunale la determinazione delle scadenze della rate per il pagamento degli importi dovuti per il tributo TARI;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...”* (lett. f);
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto, quindi, che in applicazione tanto delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”, quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della Delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Simeri Crichi è complessivamente pari ad € 941.084,84;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Richiamati inoltre l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 a mente del quale “... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...” ed altresì, il successivo comma 3 per cui “... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, **escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...**”;

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “... estendere il concetto di - restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...”;

Preso atto che l'importo residuo relativo alle risorse assegnate nell'anno 2020 è pari ad € 51.018,00;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere con successiva determinazione del Consiglio Comunale azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni per le utenze;

Visto il Piano Economico Finanziario validato dall'unità organizzativa individuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 99 del 21/12/2020 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 28.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Dato atto che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri : parte fissa proporzione mq superficie utenze domestiche e utenze non domestiche sul totale dei mq. a ruolo, parte variabile stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (kd) applicati dal Comune e moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato(kg. Anno riferimento 2019) nonché tenuto conto dell'aumento percentuale della raccolta differenziata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 pari a 1% per cui:
 - quota fissa:
 - 76% a carico delle utenze domestiche
 - 24% a carico delle utenze non domestiche;
 - quota variabile:
 - 62,70% a carico delle utenze domestiche
 - 37,30% a carico delle utenze non domestiche;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/07/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, è stato validato/approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'Allegato B) relativo alle utenze domestiche e domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, come da verbale n.20 del 24.06.2021, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 7936 del 25.06.2021;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n.8, assenti n.5 (Fabiano, Salerno, Commisso, Garcea e Alberto),

Votanti n.7, astenuti n.1 (Nagero),

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- a) richiamate le premesse, di **APPROVARE** per l'anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario (**AII.C**), parte integrante e sostanziale, così come validato, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di **quantificare** in € 696.997,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub c) del deliberato;
- c) di **dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- d) di **stabilire**, ai sensi dell'articolo 25 comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze:
- 1 rata scadenza 30 ottobre 2021
 - 2 rata scadenza 30 novembre 2021
 - 3 rata scadenza 30 dicembre 2021
 - Rata unica scadenza 30 ottobre 2021;
- e) di **demandare** a successiva determinazione del Consiglio Comunale azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni per le utenze;
- f) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021,

Consiglieri votanti n.7, astenuti n.1 (Nagero)

con voti favorevoli n.7, contrari n.0, espressi in forma palese,

DELIBERA

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Tariffe utenze domestiche anno 2021

| Numero occupanti | Quota fissa | Quota variabile |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| D01 - Domestica 1 occupante | 0,7407 | 44,0959 |
| D02 - Domestica 2 occupanti | 0,8691 | 88,1918 |
| D03 - Domestica 3 occupanti | 0,9876 | 110,2397 |
| D04 - Domestica 4 occupanti | 1,0666 | 143,3116 |
| D05 - Domestica 5 occupanti | 1,0962 | 159,8476 |
| D06 - Domestica 6 occupanti | 1,0863 | 187,4075 |

Tariffe utenze non domestiche anno 2021

| Categorie | Quota Fissa | Quota Variabile |
|--|-------------|-----------------|
| N1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3129 | 0,7152 |
| N2 - Campeggi, distributori carburanti | 0,4503 | 1,0416 |
| N3 - Stabilimenti balneari | 0,5419 | 1,2531 |
| N4 - Esposizioni, autosaloni | 0,3282 | 0,7575 |
| N5 - Alberghi con ristorante | 0,9769 | 2,2725 |
| N5.1 - Agriturismo con ristorante | 0,4656 | 1,0778 |
| N6 - Alberghi senza ristorante | 0,7021 | 1,6339 |
| N6.1 - Agriturismo senza ristorante | 0,3892 | 0,9086 |
| N7 - Case di cura e riposo | 0,8014 | 1,8474 |
| N8 - Uffici, agenzie | 0,7479 | 1,7286 |
| N9 - Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,4121 | 0,9489 |
| N10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,8014 | 1,8595 |
| N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,9693 | 2,2483 |
| N12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 0,7021 | 1,6319 |
| N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,9006 | 2,0892 |
| N14 - Attività industriali con capannoni di produzione | 0,4885 | 1,1242 |
| N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,6182 | 1,4364 |
| N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 2,5338 | 5,8908 |
| N17 - Bar, caffè, Pasticceria | 2,0072 | 4,6538 |
| N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,2898 | 2,9897 |
| N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,3204 | 3,019 |
| N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 1,0609 | 2,472 |
| N21 - Discoteche, night club | 1,7761 | 1,6234 |

Tariffe Utenze Domestiche

| Tariffa | N. Utenze | Superficie | % | Ka | QF | TF non ridotta | TF | Riduzione TF | Kb | QV | TV non ridotta | TV | Riduzione TV | T+TV | Rid. TF + Rid. TV |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| D01 - Domestica 1 occupante | 731,37 | 55.322,63 | 23,84 | 00,75 | 00,7407 | 40.977,47 | 40.977,47 | 00,00 | 00,80 | 44,0959 | 32.250,42 | 32.250,42 | 00,00 | 73.227,89 | 00,00 |
| D01 - Domestica 1 occupante - 11 | 168,29 | 10.672,00 | 5,49 | 00,75 | 00,7407 | 7.904,75 | 5.928,56 | 1.976,19 | 00,80 | 44,0959 | 7.420,90 | 5.565,68 | 1.855,23 | 11.494,24 | 3.831,42 |
| D02 - Domestica 2 occupanti - 11 | 334,49 | 21.902,62 | 10,90 | 00,88 | 00,8691 | 19.035,57 | 14.276,68 | 4.758,89 | 01,60 | 88,1918 | 29.499,28 | 22.124,46 | 7.374,82 | 36.401,14 | 12.133,71 |
| D02 - Domestica 2 occupanti | 616,22 | 55.772,08 | 20,09 | 00,88 | 00,8691 | 48.471,51 | 48.471,51 | 00,00 | 01,60 | 88,1918 | 54.345,55 | 54.345,55 | 00,00 | 102.817,06 | 00,00 |
| D03 - Domestica 3 occupanti | 386,23 | 37.027,28 | 12,59 | 01,00 | 00,9876 | 36.568,14 | 36.568,14 | 00,00 | 02,00 | 110,2397 | 42.577,88 | 42.577,88 | 00,00 | 79.146,02 | 00,00 |
| D03 - Domestica 3 occupanti - 11 | 186,47 | 11.439,83 | 6,08 | 01,00 | 00,9876 | 11.297,98 | 8.473,49 | 2.824,50 | 02,00 | 110,2397 | 20.556,40 | 15.417,30 | 5.139,10 | 23.890,79 | 7.963,60 |
| D04 - Domestica 4 occupanti | 337,96 | 33.227,32 | 11,02 | 01,08 | 01,0666 | 35.440,26 | 35.440,26 | 00,00 | 02,60 | 143,3116 | 48.433,59 | 48.433,59 | 00,00 | 83.873,85 | 00,00 |
| D04 - Domestica 4 occupanti - 11 | 134,27 | 8.470,66 | 4,38 | 01,08 | 01,0666 | 9.034,81 | 6.776,11 | 2.258,70 | 02,60 | 143,3116 | 19.242,45 | 14.431,84 | 4.810,61 | 21.207,95 | 7.069,31 |
| D05 - Domestica 5 occupanti | 104,15 | 9.172,29 | 3,40 | 01,11 | 01,0962 | 10.054,66 | 10.054,66 | 00,00 | 02,90 | 159,8476 | 16.648,13 | 16.648,13 | 00,00 | 26.702,79 | 00,00 |
| D05 - Domestica 5 occupanti - 11 | 33,00 | 2.501,00 | 1,08 | 01,11 | 01,0962 | 2.741,60 | 2.056,20 | 685,40 | 02,90 | 159,8476 | 5.274,97 | 3.956,23 | 1.318,74 | 6.012,43 | 2.004,14 |
| D06 - Domestica 6 occupanti | 28,89 | 2.812,92 | 0,94 | 01,10 | 01,0863 | 3.055,67 | 3.055,67 | 00,00 | 03,40 | 187,4075 | 5.414,20 | 5.414,20 | 00,00 | 8.469,87 | 00,00 |
| D06 - Domestica 6 occupanti - 11 | 6,00 | 452,00 | 0,20 | 01,10 | 01,0863 | 491,01 | 368,26 | 122,75 | 03,40 | 187,4075 | 1.124,45 | 843,34 | 281,11 | 1.211,60 | 403,86 |
| Totale | 3.067,34 | 248.772,63 | 0,20 | 01,10 | 01,0863 | 228.073,43 | 212.447,01 | 12.626,43 | 03,40 | 187,4075 | 282.788,22 | 262.008,62 | 20.779,61 | 474.455,63 | 33.406,04 |

ALLEGATO B

Tariffe UtENZE non Domestiche

ALEGGARO B

| Tariffa | N. UtENZE | Superficie | % | Kc | QF | TF non ridotta | TF | Riduzione TF | Kd | QV | TV non ridotta | TV | Riduzione TV | Tf + Tv | Rid. Tf + Rid. TV |
|--|-----------|------------|-------|-------|---------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|----------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| N1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto a.p. 1 | 5,00 | 460,00 | 2,72 | 00,41 | 00,3129 | 143,93 | 143,93 | 00,00 | 03,55 | 00,7152 | 328,99 | 328,99 | 00,00 | 472,92 | 00,00 |
| N10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli a.p. 10 | 9,00 | 510,00 | 4,89 | 01,05 | 00,8014 | 408,71 | 408,71 | 00,00 | 09,23 | 01,8595 | 948,35 | 948,35 | 00,00 | 1.357,06 | 00,00 |
| N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze a.p. 11 | 5,00 | 266,00 | 2,72 | 01,27 | 00,9693 | 257,83 | 257,83 | 00,00 | 11,16 | 02,2483 | 598,05 | 598,05 | 00,00 | 855,88 | 00,00 |
| N12 - Attivita artigianali tipo botteghe/falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere a.p. 12 | 15,00 | 1.097,00 | 8,15 | 00,92 | 00,7021 | 770,20 | 770,20 | 00,00 | 08,10 | 01,6319 | 1.790,19 | 1.790,19 | 00,00 | 2.560,39 | 00,00 |
| N13 - Carrozzeria, autotrofina, elettratro a.p. 13 | 9,00 | 1.154,00 | 4,89 | 01,18 | 00,9006 | 1.039,29 | 1.039,29 | 00,00 | 10,37 | 02,0892 | 2.410,94 | 2.410,94 | 00,00 | 3.450,23 | 00,00 |
| N14 - Attivita industriali con capannoni di produzione a.p. 14 | 10,00 | 9.524,00 | 5,43 | 00,64 | 00,4885 | 4.652,47 | 4.652,47 | 00,00 | 05,58 | 01,1242 | 10.706,88 | 10.706,88 | 00,00 | 15.359,35 | 00,00 |
| N15 - Attivita artigianali di produzione beni specifici a.p. 15 | 23,00 | 6.042,00 | 12,50 | 00,81 | 00,6182 | 3.735,16 | 3.735,16 | 00,00 | 07,13 | 01,4364 | 8.678,73 | 8.678,73 | 00,00 | 12.413,89 | 00,00 |
| N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie a.p. 16 | 12,00 | 2.001,00 | 6,52 | 03,32 | 02,5338 | 5.070,13 | 5.070,13 | 00,00 | 29,24 | 05,8908 | 11.787,49 | 11.787,49 | 00,00 | 16.857,62 | 00,00 |
| N17 - Bar, cafe, Pasticceria a.p. 17 | 12,33 | 935,42 | 6,70 | 02,63 | 02,0072 | 1.877,58 | 1.877,58 | 00,00 | 23,10 | 04,6538 | 4.353,26 | 4.353,26 | 00,00 | 6.230,84 | 00,00 |
| N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari a.p. 18 | 18,01 | 1.219,42 | 9,79 | 01,69 | 01,2898 | 1.572,81 | 1.572,81 | 00,00 | 14,84 | 02,9897 | 3.645,70 | 3.645,70 | 00,00 | 5.218,51 | 00,00 |
| N2 - Campaggi, distributori carburanti a.p. 2 | 2,00 | 209,00 | 1,09 | 00,59 | 00,4503 | 94,11 | 94,11 | 00,00 | 05,17 | 01,0416 | 217,69 | 217,69 | 00,00 | 311,80 | 00,00 |
| N20 - Ortofrutta, peschiere, fiori e piante a.p. 20 | 4,00 | 115,00 | 2,17 | 01,39 | 01,0609 | 122,00 | 122,00 | 00,00 | 12,27 | 02,4720 | 284,28 | 284,28 | 00,00 | 406,28 | 00,00 |
| N3 - Stabilimenti balneari a.p. 3 | 4,56 | 7.847,68 | 2,53 | 00,71 | 00,5419 | 4.252,66 | 4.252,66 | 00,00 | 06,22 | 01,2531 | 9.833,93 | 9.833,93 | 00,00 | 14.086,59 | 00,00 |
| N4 - Esposizioni, autosaloni a.p. 4 | 9,00 | 1.532,00 | 4,89 | 00,43 | 00,3282 | 502,80 | 502,80 | 00,00 | 03,76 | 00,7575 | 1.160,49 | 1.160,49 | 00,00 | 1.663,29 | 00,00 |
| N5 - Alberghi con ristorante a.p. 5 | 4,00 | 35.387,00 | 2,17 | 01,28 | 00,9769 | 34.569,56 | 34.569,56 | 00,00 | 11,28 | 02,2725 | 80.416,96 | 80.416,96 | 00,00 | 114.986,52 | 00,00 |
| N5.1 - Agriturismo con ristorante a.p. 5 | 3,00 | 951,00 | 1,63 | 00,61 | 00,4656 | 442,79 | 442,79 | 00,00 | 05,35 | 01,0778 | 1.024,99 | 1.024,99 | 00,00 | 1.467,78 | 00,00 |
| N6 - Alberghi senza ristorante a.p. 6 | 3,00 | 4.776,00 | 1,63 | 00,92 | 00,7021 | 3.353,23 | 3.353,23 | 00,00 | 08,11 | 01,6339 | 7.803,51 | 7.803,51 | 00,00 | 11.156,74 | 00,00 |
| N6.1 - Agriturismo senza ristorante a.p. 6 | 1,00 | 300,00 | 0,54 | 00,51 | 00,3892 | 116,76 | 116,76 | 00,00 | 04,51 | 00,9086 | 272,58 | 272,58 | 00,00 | 389,34 | 00,00 |
| N7 - Case di cura e riposo a.p. 7 | 2,00 | 922,00 | 1,09 | 01,05 | 00,8014 | 738,89 | 738,89 | 00,00 | 09,17 | 01,8474 | 1.703,30 | 1.703,30 | 00,00 | 2.442,19 | 00,00 |
| N8 - Uffici, agenzie a.p. 8 | 17,00 | 4.130,00 | 9,24 | 00,98 | 00,7479 | 3.088,83 | 3.088,83 | 00,00 | 08,58 | 01,7286 | 7.139,12 | 7.139,12 | 00,00 | 10.227,95 | 00,00 |
| N9 - Banche, istituti di credito e studi professionali a.p. 9 | 16,00 | 684,00 | 8,70 | 00,54 | 00,4121 | 281,88 | 281,88 | 00,00 | 04,71 | 00,9489 | 649,05 | 649,05 | 00,00 | 930,93 | 00,00 |
| Totale | 184,00 | 80.062,52 | | | | 67.091,62 | 67.091,62 | 0,00 | | | 155.754,48 | 155.754,48 | | 222.846,10 | 0,00 |

COMUNE DI SIMERI CRICHI
- Provincia di Catanzaro -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione tariffe TARI anno 2021.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Simeri Crichi, li 24/06/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Francesco Elia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Simeri Crichi, li 24/06/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Francesco Elia

COMUNE DI SIMERI CRICHI
- PROVINCIA DI CATANZARO (CZ) -

| | |
|--|--|
| COMUNE DI SIMERI CRICHI | |
| PROVINCIA DI CATANZARO | |
| Prot. n. | 7136 |
| Cat. | Fasc. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco | <input type="checkbox"/> Albo |
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Economato |
| <input type="checkbox"/> Affari Gen. | <input type="checkbox"/> Commercio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria Personale | <input type="checkbox"/> S.U.A.P. |
| <input type="checkbox"/> Rifiuti | <input type="checkbox"/> Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Uff. Elettorale | <input type="checkbox"/> Pubblica Istruzione |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Legale |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Polizia Locale |
| | <input type="checkbox"/> Messì |
| | <input type="checkbox"/> Lavori Pubblici |
| | <input type="checkbox"/> Servizio Leva |

25 GIU 2021

REVISORE UNICO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Verbale n. 20 del 24/06/2021 | Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione "Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021; "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"; Tabelle Tariffe TARI. |
|-------------------------------------|---|

Il sottoscritto dott. Mario S. Ciciarello, Revisore dei Conti del Comune di Simeri Crichi (CZ), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/09/2020

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTI i documenti consegnati al sottoscritto revisore via e-mail per la verifica e il rilascio del parere:

- Dichiarazione di veridicità a firma del Sindaco in data 01/04/2021;
- Relazione di Accompagnamento P.E.F. 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 31

ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, del 02/04/2021;

- Il parere favorevole espresso in data 10/06/2021 dal Revisore Esterno Dott.ssa Anna Di Felice sul P.E.F. 2021 a seguito di incarico professionale affidatole direttamente dalla società ICASYSTEMS srl, quale società incaricata dal Comune di Simeri Crichi (CZ);

- La relazione di validazione della Struttura Organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,3 della Deliberazione 443/2019 e dell'art 1,2 della Deliberazione 57/2020 dell'ARERA, a firma del resp. Dott. Antonio Giulino in data 10/06/2021;

Tenuto conto della documentazione concernente l'approvazione del regolamento TARI del comune di Simeri Crichi (CZ)

PREMETTENDO CHE

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- la legge di stabilità 2014 (at. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ai sensi dell'art. 1 comma da 738 a 786 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Considerando pertanto che:

- si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del sopra citato regolamento comunale sulla disciplina della TARI in ossequio alla normativa sopravvenuta, in particolare il D.Lgs. n. 116/2020.

- si è dovuto adeguare il regolamento esistente alle nuove esigenze della collettività (Titolo I) oltre che ad esigenze di semplificazione e di certezza del tributo (da Titolo II a Titolo IV)

ESAMINATE

le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione di:

- "Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021"
- "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e relativo allegato
- Tabelle Tariffe TARI

VISTI

i prospetti di calcolo ed i dati relativi ai conteggi effettuati dal Comune di Simeri Crichi (CZ) secondo le prescrizioni fornite da ARERA;

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Area dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, in merito alla veridicità e alla validità dei dati risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021 secondo le prescrizioni delle Delibere 443/2019 e 493/2020 di ARERA, sul "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2021 e sulle Tabelle Tariffe TARI

Catanzaro, 24/06/2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dr. Mario S. Ciciarello

C. C. 23/2021

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Salvatore Colao)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Ursino)



PUBBLICAZIONE N. 0598

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 9/7/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Res. Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

9/7/2021

f.to (Sig. Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale,

28/6/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Ursino)

